

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 20 aprile 2022, n. 202 - 8317

Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 2021, n. 120–3140 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019) quale presa d'atto dell'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

(Proposta di deliberazione n. 226).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 con cui è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 119-45412 con cui è stato approvato il piano di rientro dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121- 46075;

considerato che con la citata deliberazione consiliare n. 121-46075 del 2015 è stata modificata la durata del predetto piano portandola da sette a dieci anni, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 691, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), il quale, a sua volta, ha modificato il citato articolo 9, comma 5, del decreto-legge 78/2015, portando da sette a dieci esercizi il periodo entro il quale le regioni devono ripianare il predetto disavanzo;

considerato che la deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636 ha approvato la modifica del piano di rientro dal disavanzo al 1° gennaio 2015, come risultante dalla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 6-3724 per le motivazioni in essa riepilogate e ha approvato la modifica del piano di rientro dal disavanzo al 1° gennaio 2015, secondo il prospetto di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima

deliberazione;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863, con la quale è stata approvata la modifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014, come consentito su base ventennale ai sensi dei commi 779 e 782 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e come risultante dalla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2018, n. 1-6550, secondo i prospetti di cui agli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

considerato che con la deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 è stato approvato il nuovo piano di rientro in relazione alle risultanze del rendiconto generale per l'anno 2017 in coerenza con quanto specificato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 87/2018/SRCPIE/PARI del 2018 e recepito dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017);

vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 2021, n. 120 – 3140 che ha approvato la modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198, ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019);

rilevato che il disavanzo da assorbire, oggetto delle richiamate deliberazioni consiliari, si articola nelle seguenti componenti:

- disavanzo al 31 dicembre 2014;
- disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011;
- disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali);

considerato che in relazione alla gestione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013, l'articolo 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) ha disposto che *"...con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte è nominato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione"*;

rilevato che nella formulazione iniziale, l'articolo 1, comma 456, della richiamata legge 190/2014 prevedeva che, a partire dall'anno 2015 e *"...fino all'esercizio 2045"* la Regione istituisse un fondo per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale volto alla copertura del piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità;

atteso che la componente del disavanzo derivante dalla costituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 è legata agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 in base alla quale sono stati rideterminati i risultati di amministrazione secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

considerato che in relazione a tale disavanzo, generato dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013, l'articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 prevedeva una specifica gestione correlata al ruolo svolto dalla gestione commissariale e veniva pertanto stabilito che la Regione Piemonte “...a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ... La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190...”;

visto l'articolo 1, comma 603, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che ha disposto la modifica dell'articolo 1, comma 456, della legge 190/2014 sostituendo le parole “fino all'esercizio 2045” con “fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452”;

rilevato che l'articolo 1, comma 603, lettera b), della legge 234/2021 ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della legge 190/2014 prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 452, della stessa legge 190/2014 e stabilendo altresì che “...alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

considerato che il richiamato articolo 1, comma 603, della legge 234/2021, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale ed il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 e seguenti, della legge 208/2015 in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 legato alle modalità specificatamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale;

considerato che l'articolo 1, comma 699, della legge 208/2015 prevede che il disavanzo di amministrazione derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 è ripianato annualmente “per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente”;

rilevato che l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, della legge 208/2015 prevede, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che “Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente”;

preso atto, pertanto, che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale risorse finanziarie e patrimonio:

- con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto del citato articolo 1, comma 603, della legge 234/2021, il disavanzo generato dalla costituzione del fondo anticipazione liquidità è assorbito secondo la richiamata modalità di cui all'articolo 1, comma 699, della legge 208/2015 e che, in coerenza con tale previsione, l'utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato

di amministrazione seguirà le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, della legge 208/2015;

- di tale modifica legislativa occorre prendere atto nell'ambito del piano di rientro del disavanzo, limitatamente alla componente generata dalla costituzione del fondo anticipazione liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 con decorrenza 1° gennaio 2022;
- per effetto della richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 120-3140 del 2021, il disavanzo da assorbire al 31.12.2021 risulta così articolato:

Tipologia delle quote residue di disavanzo da riassorbire:	importo
- disavanzo al 31 dicembre 2014:	831.677.385,84
- disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 118/2011	1.195.132.243,71
- disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	3.554.307.181,27
Totale	5.581.116.810,82

considerato che la nuova modalità di recupero del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 699, della legge 208/2015 riguarda esclusivamente la quota residua derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 per euro 3.554.307.181,27;

considerato che il richiamato articolo 1, comma 603, della legge 234/2021 non coinvolge le altre componenti del disavanzo, per le quali le modalità di recupero restano pertanto invariate secondo quanto stabilito dalla richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 120-3140 del 2021;

ritenuto di recepire nel piano di rientro, la modalità di recupero della quota di disavanzo riferita alla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 35/2013 così come stabilita dall'articolo 1, commi 699 e 700 della legge 208/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 603, della legge 234/2021, lasciando inalterate tutte le altre componenti dell'attuale piano di rientro secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

preso atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

acquisito, infine, il parere favorevole, espresso a maggioranza dalla I commissione consiliare permanente in data 5 aprile 2022;

d e l i b e r a

1) di approvare la modifica del piano di rientro di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 2021, n. 120-140 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 ai sensi dell'art. 111, comma 4 bis del d.l. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019') quale presa d'atto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), secondo quanto specificato in premessa e riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(omissis)

ALLEGATO 1
PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE DEL DISAVANZO AL 1.1.2022

ESERCIZIO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2021	5.581.116.810,82											
Disavanzo finanziario da assorbire al 31.12.2014 (Euro 1.371.993.286,16)	831.677.385,84	779.697.549,22	727.717.712,60	675.737.875,98	623.758.039,36	571.778.202,74	519.798.366,12	467.818.529,50	415.838.692,88	363.858.856,26	311.879.019,64	259.899.183,02
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88
Quota assorbita nell'esercizio mediante incremento di entrate	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74
Disavanzo da rendiconto 2014 da assorbire negli esercizi successivi	779.697.549,22	727.717.712,60	675.737.875,98	623.758.039,36	571.778.202,74	519.798.366,12	467.818.529,50	415.838.692,88	363.858.856,26	311.879.019,64	259.899.183,02	207.919.346,40
Ulteriore disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire (Euro 2.077.328.716,85)	1.195.132.243,71	1.143.169.972,24	1.091.207.700,77	1.039.245.429,30	987.283.157,83	935.320.886,36	883.358.614,89	831.396.343,42	779.434.071,95	727.471.800,48	675.509.529,01	623.547.257,54
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire negli esercizi successivi	1.143.169.972,24	1.091.207.700,77	1.039.245.429,30	987.283.157,83	935.320.886,36	883.358.614,89	831.396.343,42	779.434.071,95	727.471.800,48	675.509.529,01	623.547.257,54	571.584.986,07
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35	2.759.970.138,52	2.622.377.983,76	2.482.856.901,37	2.341.374.078,07	2.197.896.056,37	2.052.388.720,56
Quota assorbita nell'esercizio (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	- 134.205.118,53	- 128.418.107,40	- 130.192.164,28	- 131.996.012,33	- 133.830.230,38	- 135.695.409,83	- 137.592.154,76	- 139.521.082,39	- 141.482.823,30	- 143.478.021,70	- 145.507.335,81	- 147.571.438,24
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 da assorbire negli esercizi successivi	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35	2.759.970.138,52	2.622.377.983,76	2.482.856.901,37	2.341.374.078,07	2.197.896.056,37	2.052.388.720,56	1.904.817.282,32
Disavanzo complessivo da assorbire negli esercizi successivi	5.342.969.584,20	5.110.609.368,71	4.876.475.096,34	4.640.536.975,92	4.402.764.637,45	4.163.127.119,53	3.921.592.856,68	3.678.129.666,20	3.432.704.734,81	3.185.284.605,02	2.935.835.161,12	2.684.321.614,79
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	238.147.226,62	232.360.215,49	234.134.272,37	235.938.120,42	237.772.338,47	239.637.517,92	241.534.262,85	243.463.190,48	245.424.931,39	247.420.129,79	249.449.443,90	251.513.546,33
ESERCIZIO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

ALLEGATO 1
PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE DEL DISAVANZO AL 1.1.2022

ESERCIZIO FINANZIARIO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2021												
Disavanzo finanziario da assorbire al 31.12.2014 (Euro 1.371.993.286,16)	207.919.346,40	155.939.509,78	103.959.673,16	51.979.836,54								
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88								
Quota assorbita nell'esercizio mediante incremento di entrate	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,66								
Disavanzo da rendiconto 2014 da assorbire negli esercizi successivi	155.939.509,78	103.959.673,16	51.979.836,54									
Ulteriore disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire (Euro 2.077.328.716,85)	571.584.986,07	519.622.714,60	467.660.443,13	415.698.171,66	363.735.900,19	311.773.628,72	259.811.357,25	207.849.085,78	155.886.814,31	103.924.542,84	51.962.271,37	
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,37
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire negli esercizi successivi	519.622.714,60	467.660.443,13	415.698.171,66	363.735.900,19	311.773.628,72	259.811.357,25	207.849.085,78	155.886.814,31	103.924.542,84	51.962.271,37		
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	1.904.817.282,32	1.755.146.266,14	1.603.339.494,31	1.449.360.071,53	1.293.170.369,24	1.134.732.009,52	974.005.848,63	810.951.960,26	645.529.618,19	477.697.278,68	307.412.562,45	134.632.236,23
Quota assorbita nell'esercizio (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	- 149.671.016,18	- 151.806.771,83	- 153.979.422,78	- 156.189.702,29	- 158.438.359,72	- 160.726.160,89	- 163.053.888,37	- 165.422.342,07	- 167.832.339,51	- 170.284.716,23	- 172.780.326,22	- 134.632.236,22
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 da assorbire negli esercizi successivi	1.755.146.266,14	1.603.339.494,31	1.449.360.071,53	1.293.170.369,24	1.134.732.009,52	974.005.848,63	810.951.960,26	645.529.618,19	477.697.278,68	307.412.562,45	134.632.236,23	
Disavanzo complessivo da assorbire negli esercizi successivi	2.430.708.490,52	2.174.959.610,60	1.917.038.079,73	1.656.906.269,43	1.446.505.638,24	1.233.817.205,88	1.018.801.046,04	801.416.432,50	581.621.821,52	359.374.833,82	134.632.236,23	-
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	253.613.124,27	255.748.879,92	257.921.530,87	260.131.810,30	210.400.631,19	212.688.432,36	215.016.159,84	217.384.613,54	219.794.610,98	222.246.987,70	224.742.597,59	134.632.236,23
ESERCIZIO FINANZIARIO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045